

## Saggi / Essays

# Votare per salvare dal carcere?

ATTILA MRÁZ\*

### *Vote To Save a Person from Prison?*

*Abstract:* It is almost a century-long tradition in Italian radical left-wing politics to save prominent members of the movement from what their supporters consider to be unjust convictions or imprisonments by nominating them as candidates and then electing them to take advantage of their parliamentary immunity. Such tactics are increasingly not alien from the far right either. Yet are they morally permissible ways of using the ballot? I argue that they are – but only under certain conditions. Nominating parties and voters should consider the injustice of these unjust convictions and imprisonments in the context of other injustices and may address the former injustice in the electoral process only if doing so is consistent with realizing justice more broadly through elections. Parties and voters should, however, be allowed a limited degree of partisan preference in deciding how to act on reasons of justice in elections.

*Keywords:* Ethics of voting, Ethics of partisanship, Ethics of nomination, Democratic theory, Political ethics, Radical politics in Italy.

### **1. Una tradizione radicale**

Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca nel 2025, il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha deciso di chiudere i processi contro il presidente<sup>1</sup>, uno dei quali relativo all'assalto al Congresso del 2021. I suoi elettori, nonostante le loro intenzioni, probabilmente lo hanno salvato dal carcere<sup>2</sup>. Ma sfruttare una carica pubblica per sottrarsi a un procedimento penale contestato è una strategia che ha radici storiche anche in Italia. Quasi un secolo fa, la sinistra sperava (invano) che l'immunità parlamentare avrebbe salvato Antonio Gramsci, allora deputato del Partito Comunista Italiano, dal carcere di Mussolini<sup>3</sup>. In altre occasioni, l'intenzione di candidarsi fin dall'inizio era proprio quella di usufruire dell'immunità per salvarsi da un processo considerato in-

\* ELTE Università Eötvös Loránd, Istituto di Filosofia, Dipartimento di Filosofia Moderna e Contemporanea.

Questo progetto è stato sostenuto dalla Borsa di Ricerca János Bolyai dell'Accademia Ungherese delle Scienze (“Etica del voto: nuove prospettive”, numero di concessione: BO/430/22, responsabile scientifico: Attila G. Mráz).

giusto. Nel 1983, il filosofo Antonio Negri, condannato nel controverso processo 7 aprile per “complicità politica e morale” con il gruppo terroristico delle Brigate Rosse<sup>4</sup>, fu candidato del Partito Radicale ed eletto alla Camera dei deputati, con l’obiettivo di uscire dal carcere grazie all’immunità così ottenuta. Nell’anno seguente, Enzo Tortora, giornalista e politico accusato in un altro processo controverso di traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico, fu scarcerato dopo essere stato eletto eurodeputato, anche grazie ai Radicali che lo avevano candidato per lo stesso motivo.<sup>5</sup>

Più recentemente, nel 2024, Ilaria Salis, un’attivista antifascista italiana, è stata eletta eurodeputato dopo essere stata candidata dall’Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) al fine di salvarla<sup>6</sup> dall’arresto domiciliare in Ungheria<sup>7</sup>, dove è stata accusata di aver co-spirato per aggredire i partecipanti a una marcia di estrema destra a Budapest<sup>8</sup>. Anche la sua detenzione ha attirato critiche in Italia e all’estero e ha causato un incidente diplomatico tra Italia e Ungheria<sup>9</sup>.

Il mio obiettivo qui non è valutare se queste accuse e condanne siano (state) ingiuste. Invece, ai fini dell’argomentazione, supporò che i partiti che hanno candidato queste persone, e gli elettori che li hanno votato, siano stati giustificati nel credere che le accuse e le condanne in questi casi siano (state) ingiuste. Si tratta di ingiustizie molto gravi, e questo modo di procedere mi permette di concentrare la mia attenzione su una questione filosoficamente interessante nell’etica del voto e del candidare: è moralmente giustificato usare il voto e la candidatura per salvare una singola persona da una grave ingiustizia, in un mondo in cui tante altre ingiustizie possono essere affrontate con il voto o la candidatura? Io sostengo di sì, a condizione che il voto o la candidatura serva anche a mitigare (almeno alcune) altre ingiustizie sistemiche. Quando i partiti scelgono i propri candidati e gli elettori li votano, sono moralmente autorizzati a esprimere solidarietà nei confronti di individui specifici, anche se candidare altre persone o votare in modo diverso potrebbe attenuare un’ingiustizia un po’ più estensiva o grave. Inoltre, gli elettori sono anche moralmente autorizzati a votare per un candidato al fine di mitigare un’ingiustizia che ha colpito anche loro, anche se votare in modo diverso potrebbe attenuare un’ingiustizia un po’ più estensiva o grave.

Discuterò il problema sia dal punto di vista dell’etica del candidare che da quello dell’etica del voto. Inizierò dall’etica del voto perché alcune considerazioni che si applicano in questo ambito valgono anche per l’etica della partigianeria e del candidare, mentre, date le funzioni normative *sui generis* dei partiti, candidare è soggetto a ulteriori considerazioni normative specifiche. In questo senso, l’etica del voto è più semplice e quindi il punto di partenza adeguato (nonostante la priorità temporale e logica della candidatura).

## **2. Il bene comune, la giustizia e l’obiettivo del voto**

La sfida morale di utilizzare un’elezione per prevenire un danno a una persona in particolare deriva da un approccio liberale particolare alla funzione delle elezioni e a quella del voto. Approcci liberali ad essi sono diversi ma condividono l’ipotesi che la funzione morale delle elezioni è quella di contribuire al bene comune o alla giustizia<sup>10</sup>.

---

Quest'affinità tra il bene comune o la giustizia e le elezioni non è condivisa dagli approcci più radicali alla democrazia e alle elezioni, né storicamente né oggi<sup>11</sup>. Tali approcci considerano le elezioni piuttosto come arene agonistiche di contestazione.

Le teorie liberali sono divise su come dovrebbe essere svolta la funzione morale delle elezioni e su come questa si relazione ai voti individuali. Alcune teorie liberali seguono un approccio aggregativo: se i meccanismi di aggregazione sono adeguati, le elezioni generano il bene comune a partire dalle scelte elettorali individuali<sup>12</sup>. Ciò è in linea con un possibile approccio liberale ai diritti individuali applicato al diritto di voto, ovvero con l'idea che gli individui dovrebbero essere lasciati liberi di decidere come esercitare i propri diritti<sup>13</sup>. In altre parole, non c'è un modo giusto di esercitare il diritto o, anche se c'è, il diritto di fare qualcosa comporta anche il diritto di sbagliare nell'esercizio di tale diritto<sup>14</sup>.

Un altro approccio liberale, invece, presuppone un legame più diretto tra la funzione morale delle elezioni e il voto individuale. Secondo tale approccio, anche i voti individuali dovrebbero essere espressi per il bene comune e la giustizia<sup>15</sup>. Banalmente, le persone ragionevoli non sono d'accordo su che cosa sia il bene comune o la giustizia (è proprio per questo motivo dobbiamo votare). Tuttavia, quest'approccio implica che almeno alcuni tipi di ragioni per votare siano illegittimi, in quanto compromettono la funzione morale delle elezioni<sup>16</sup>. In primo luogo, il voto non può essere utilizzato per promuovere gli interessi di una persona o di un gruppo in particolare, che sarebbe una forma di nepotismo politico, come la distribuzione di incarichi alle persone più care, secondo quest'approccio.

Quest'approccio liberale si basa sulla separazione tra obiettivi strettamente personali e quelli politici e sostiene che gli elettori dovrebbero perseguire solo obiettivi politici attraverso il loro voto. Nel nostro caso, l'obiettivo del voto non è solo quello di promuovere gli interessi di un individuo, ma anche di resistere all'ingiustizia<sup>17</sup>. Con la nomina dei candidati sopra citati, i loro partiti intendevano combattere un'ingiustizia, che è un obiettivo politico. Tuttavia, il problema riguarda *quali* ingiustizie dovremmo cercare di eliminare o mitigare con il nostro voto. Anche ammettendo, come faccio io, che tutti questi candidati siano vittime di gravi ingiustizie, resta il fatto che ci sono anche molte altre ingiustizie che dovremmo affrontare. Inoltre, concentrare i nostri sforzi sull'attenuazione delle ingiustizie strutturali che colpiscono molte persone, probabilmente porterebbe a guadagni morali molto più elevati. È vero che c'è una differenza morale tra il promuovere semplicemente gli interessi di una persona in particolare – per esempio, comprandole un'auto di lusso con i fondi pubblici – e il salvare una persona in particolare da un'ingiustizia. Questo, però, non risolve la questione di come votare. Se il voto è un modo particolarmente efficace per rimediare a ingiustizie strutturali più grandi, non è affatto chiaro che possiamo usare il voto senz'altro per salvare una singola persona. Tuttavia, suggerisco che in alcuni casi questo tipo di voto sia moralmente giustificabile.

### **3. È necessario un compromesso?**

In primo luogo, non è ovvio che il salvataggio dell'individuo e l'attenuazione di ingiustizie strutturali più grandi si escludano reciprocamente. Quando ciò accade, abbiamo bisogno di ragioni importanti per giustificare l'uso del voto a favore dell'individuo

(tornerò su questa possibilità più avanti). Tuttavia, un compromesso tra i due non è sempre necessario, per almeno due ragioni che attengono al sistema elettorale e al contributo del salvaggio alla mitigazione delle ingiustizie.

Innanzitutto, quando si eleggono gli (euro)deputati, gli elettori spesso non votano per i singoli candidati (neanche per gli eurodeputati), ma piuttosto per liste di partito ‘chiuse’, composte da diversi candidati che corrono sulla piattaforma di un partito o di un’alleanza. Poiché gli elettori possono scegliere solo tra le liste di partito, e non tra i singoli candidati, devono valutare le liste come pacchetti di offerte. Quindi, anche se un candidato specifico, in qualità di (euro)deputato, non fosse in grado di mitigare le ingiustizie strutturali più grandi, altri candidati della stessa lista potrebbero essere in grado di farlo e quindi il voto per salvare un singolo candidato non richiede un compromesso con le ingiustizie. Se, al contrario, gli elettori devono selezionare singoli candidati, è molto più probabile che un compromesso sia inevitabile.

Il voto di preferenza, sebbene sia un sistema elettorale che usa liste di partito, dà agli elettori l’opportunità di selezionare candidati individuali. In questo modo introduce la possibilità di un compromesso. Allo stesso tempo, gli elettori possono raggiungere compromessi più raffinati attraverso un’attenta selezione e raggruppamento dei candidati presenti nella lista. L’Italia applica questo sistema alle elezioni europee; gli elettori possono scegliere uno, due o tre candidati preferiti<sup>18</sup>. Quindi, gli elettori che intendevano scegliere Salis, per esempio, dovevano chiedersi se sceglierla fosse un compromesso inammissibile, ma avevano anche l’opportunità di sceglierla come uno dei membri di un gruppo di candidati preferiti, la cui scelta avrebbe ridotto al minimo il compromesso.

Nonostante il sistema elettorale, il voto per salvare una persona in particolare potrebbe anche servire, direttamente o indirettamente, a mitigare ingiustizie più grandi. Ad esempio, il candidato “salvato” potrebbe diventare un deputato particolarmente talentuoso ed efficace che lavora per il bene comune. Oppure, la persona così salvata può risultare un parlamentare abbastanza inefficace, ma può comunque utilizzare la sua situazione personale per denunciare le ingiustizie strutturali che colpiscono un gran numero di persone. Per esempio, Salis potrebbe non essere l’unica persona detenuta politicamente e sottoposta a un trattamento ingiustificato in Ungheria, se le accuse sui suoi maltrattamenti sono vere. Il fatto di affidare un ruolo di alto profilo potrebbe attirare l’attenzione su queste pratiche. Infatti, Salis ha parlato del regime “repressivo”, “illiberale” e “oligarchico” dell’Ungheria in una sessione plenaria del Parlamento europeo, tematizzando quello che la colpisce come problemi sistematici legati al suo processo<sup>19</sup>. Analogamente, Tortora, che faceva parte della Commissione giuridica e dei diritti dei cittadini del Parlamento europeo, attirò l’attenzione su quello che lui considerava il suo caso di malagiustizia. Negri, invece, usò l’immunità prima di tutto per fuggire in Francia. Ma anche nel suo caso, probabilmente gli elettori non sapevano (e non potevano sapere) del suo intento di fuggire. Quindi, i suoi elettori non si trovarono di fronte a nessun dilemma durante le elezioni.

Questi casi mostrano che non è sempre necessario trovare un compromesso tra il salvataggio di una persona da un’ingiustizia e il salvataggio di una popolazione più ampia da ingiustizie (ancora più) gravi. Sebbene ci possano essere molte ragioni per cui gli elettori dell’AVS hanno scelto il partito nelle elezioni del Parlamento europeo

del 2024, per esempio, alcuni hanno avanzato l’ipotesi che la reputazione di Salis abbia attirato un numero considerevole di voti alla lista dell’Alleanza<sup>20</sup>, che ha ricevuto il 6,78% di tutti i voti validi<sup>21</sup>. Ovviamente i numeri non rivelano le motivazioni degli elettori: alcuni di loro potrebbero aver voluto salvare solo Salis; altri potrebbero aver avuto l’intenzione di salvarla e mitigare altre ingiustizie con lo stesso voto; altri ancora potrebbero aver avuto l’intenzione di mitigare solo altre ingiustizie e aver considerato il caso di Salis come uno strumento per raggiungere quest’obiettivo, o aver visto la sua salvezza come un effetto collaterale fortunato del voto per l’AVS. Le stesse considerazioni valgono per l’elezione di Tortora e Negri con i Radicali negli anni Ottanta del secolo scorso.

Tuttavia, ci si può chiedere se, anche se non bisogna trovare un compromesso morale, come nei casi di Tortora, Negri e Salis, sia moralmente giustificato votare per una lista o un candidato con l’*unica intenzione* di salvare una persona, o gli elettori dovrebbero essere motivati (anche) a prevenire ingiustizie più ampie?

Anche se gli elettori intendono solo contribuire alla liberazione di un candidato particolare ma almeno prevedono anche l’effetto di mitigare altre ingiustizie con lo stesso voto, usare il voto così dovrebbe essere giustificato. Secondo l’approccio liberale che seguo in quest’articolo, non c’è alcun dovere di votare sulla base delle ragioni moralmente *migliori* quando si può contribuire agli stessi risultati agendo sulla base di altre ragioni morali. Quest’approccio si preoccupa delle ragioni individuali per il voto perché crede che le elezioni siano un mezzo particolarmente efficace per realizzare la giustizia e non dovrebbero quindi essere spurate per promuovere altri obiettivi<sup>22</sup>. Tuttavia, non c’è spreco quando non c’è un compromesso morale. Se il proprio voto contribuisce all’obiettivo collettivo la cui realizzazione è la funzione morale più importante delle elezioni, allora, secondo quest’approccio, non è discutibile utilizzare il proprio voto per contribuire *anche* ad altri obiettivi, né essere motivati da questi ulteriori obiettivi, soprattutto se hanno un chiaro valore morale.

Gli elettori devono comunque esercitare la dovuta cautela e attenzione in quest’approccio, assicurandosi che anche il loro voto sia in grado di assolvere alla funzione morale primaria delle elezioni, ossia mitigare una grave ingiustizia. Questo è vero nonostante le loro intenzioni di voto, incluse quelle di salvare una persona in particolare. Se il loro voto non è prevedibilmente destinato a contribuire a tale scopo, gli elettori dovranno votare per qualcun altro che possa contribuire (anche) a quello scopo.

#### 4. *Votare: elettori parziali*

Ma come si dovrebbe votare se un compromesso è inevitabile – se la vittoria di una lista di partito o di un candidato salverebbe una persona da una grave ingiustizia, ma non contribuirebbe a salvare altre persone da un’ingiustizia (forse più grave) – o almeno, non contribuirebbe a salvare altrettante persone da ingiustizie altrettanto gravi rispetto al voto per un’alternativa? È lecito votare per tale partito o candidato?

Da un punto di vista imparziale, è difficile sostenere che tali compromessi morali siano leciti nell’approccio liberale, che considera il voto come uno strumento parti-

colarmente efficace e raramente, anche se regolarmente disponibile, per promuovere la giustizia. Secondo l'approccio liberale di Brennan e Maskivker, gli elettori sono chiamati a valutare le proposte dei partiti in modo imparziale. Questo approccio al voto è coerente con un approccio liberale alla partigianeria, che richiede che i partiti propongano una delle concezioni ragionevoli del bene comune o della giustizia<sup>23</sup>. È possibile, pertanto, rintracciare una giustificazione per la preferenza parziale di salvare una persona specifica votando per essa, senza dover rinunciare all'intera concezione liberale della partigianeria e del voto<sup>24</sup>?

Suppongo che sia possibile riscontrare, all'interno della concezione liberale, sebbene in modo marginale, una partigianeria parziale come eccezione. In primo luogo, la parzialità mantiene un ruolo strumentale all'interno di una concezione liberale della partigianeria. Gli elettori possono organizzarsi per promuovere una concezione specifica della giustizia e del bene comune, e sostenere un partito in tale direzione, solo se gli è permesso di agire in solidarietà con un partito, i suoi candidati e i compagni di partito. Questo implica un certo grado di parzialità, agendo per conto del gruppo di appartenenza. Questa ragione per un certo grado di parzialità si applica in modo abbastanza generale a tutti gli elettori come partigiani, in circostanze ideali e non ideali, che desiderano votare per un partito o un candidato che offre una concezione ragionevole del bene comune della giustizia.

In secondo luogo, nel combattere l'ingiustizia, gli elettori che sono essi stessi vittime di una particolare ingiustizia possono agire con un grado parziale nel mitigare tale ingiustizia. Considerazioni di equità possono giustificare tale parzialità: dalle vittime di un'ingiustizia – in quanto membri di una classe particolare, o di una minoranza razziale, etnica o religiosa, e così via – non è possibile ragionevolmente attendersi che attribuiscano lo stesso peso a tutte le ingiustizie nell'azione politica. Questa considerazione a favore della parzialità si applica solo in circostanze non ideali e solo a una parte degli elettori<sup>25</sup>. Quindi, gli elettori non sono e non devono essere *sempre ed esclusivamente* arbitri imparziali tra i partiti politici e i candidati, come se questi ultimi fossero parti in causa e loro giudici. Piuttosto, gli elettori godono di cosiddette “prerogative agentive”, cioè autorizzazioni limitate ad agire in modo parziale in un contesto che altrimenti richiederebbe imparzialità<sup>26</sup>.

La questione centrale, quindi, riguarda l'ampiezza di queste prerogative. Prima di tutto, gli elettori non potrebbero essere autorizzati a promuovere i propri interessi a scapito della mitigazione dell'ingiustizia in genere. Per esempio, i miliardari non sono autorizzati a perseguire i loro interessi speciali a scapito della promozione di una certa concezione della giustizia. Le prerogative agentive sono eccezioni giustificate da una norma, ma non possono annullarla. Se ai miliardari fosse moralmente permesso di perseguire interessi che portano a disuguaglianze ingiuste, la norma di votare per promuovere la giustizia perderebbe completamente il suo significato. Allo stesso modo, è inammissibile votare per salvare una singola persona, se ciò comporta o aggrava altre ingiustizie o non porta ad azioni contro ingiustizie molto più gravi. Questi limiti valgono indipendentemente dal ruolo strumentale della parzialità o da chi siano le vittime di un'ingiustizia.

Ma le prerogative degli elettori possono benissimo estendersi, ad esempio, alla scelta di *quale* ingiustizia ugualmente grave o incommensurabile affrontare attraverso

il loro voto, a parità di altre condizioni. Supponiamo che un partito proponga di affrontare le ingiustizie intergenerazionali che colpiscono principalmente i giovani (per esempio, danni legati al clima), mentre un altro partito proponga di affrontare le disuguaglianze di classe che colpiscono principalmente gli operai (come gli oneri sproporzionati imposti loro per mitigare gli effetti del cambiamento climatico). Alcuni elettori possono essere vittime di entrambi i tipi di ingiustizia, ma altri possono appartenere solo a uno di questi gruppi. Gli elettori hanno la prerogativa di scegliere l'ingiustizia che li colpisce. Se gli elettori sono vittime di entrambi i tipi di giustizia, hanno la prerogativa di scegliere a quale dare la priorità. Tuttavia, gli elettori possono godere di queste prerogative solo se i due gruppi di vittime sono almeno *approssimativamente* equivalenti nel numero. Altrimenti, una prerogativa più ampia renderebbe vana la norma dell'imparzialità.

Allo stesso modo, gli elettori sono moralmente autorizzati a scegliere tra due partiti quando uno di essi offre di salvare una singola persona che merita la loro solidarietà partigiana e di mitigare *anche* altre gravi ingiustizie, mentre l'altro offre di mitigare un pacchetto (in parte) diverso di ingiustizie altrettanto gravi ed estese e non c'è un'offerta moralmente superiore nello spettro politico. Le prerogative agentive, almeno, permettono agli agenti di scegliere tra azioni moralmente equivalenti, piuttosto che dover ricorrere al lancio di una moneta<sup>27</sup>. Una concezione più espansiva delle prerogative autorizzerebbe elettori a votare per mitigare ingiustizie marginalmente minori, anche nei casi in cui il voto per prevenire l'ingiustizia minore è anche un mezzo per salvare una persona in particolare dall'ingiustizia.

Le ragioni che giustificano una prerogativa agentiva per gli elettori non lasciano loro la piena discrezionalità su come votare. Supponiamo, ad esempio, che gli elettori abbiano tale prerogativa perché è un mezzo essenziale per esprimere solidarietà al partito e ai suoi candidati, con cui si condividono la concezione del bene comune e della giustizia. In tal caso, possono usare le loro prerogative solo per votare per i candidati o i partiti che sono gli oggetti adeguati della loro solidarietà partigiana e non per scegliere altri candidati o partiti, anche se essi realizzano la giustizia solo marginalmente meno bene di un altro partito. In alternativa, se gli elettori godono di prerogative in quanto vittime di un'ingiustizia specifica, possono votare per affrontare *quell'*ingiustizia – ma non qualsiasi ingiustizia – quando devono scegliere tra ingiustizie uguali o quasi uguali. In pratica, però, queste prerogative lasciano agli elettori una notevole discrezionalità, in quanto sorgono ragionevoli disaccordi su quale partito sia in grado di servire meglio un insieme di ampi impegni sociali o politici, e su quale partito sia più probabile che affronti un'ingiustizia particolare.

### **5. Candidare: partiti parziali e la partigianeria**

Finora mi sono concentrato principalmente sulla liceità morale delle scelte elettorali volte a salvare qualcuno dal carcere. Ma anche se gli elettori possono legittimamente votare per salvare qualcuno dal carcere, è lecito che i partiti, in primo luogo, candidino qualcuno per lo stesso scopo? Sebbene alcune considerazioni valgano sia per gli

elettori che per i partiti, i partiti politici devono adempiere a determinate funzioni normative in una democrazia liberale che i cittadini non sono tenuti a svolgere, e quindi nell’etica del candidare possono applicarsi norme diverse (o addizionali) rispetto all’etica del voto. Vale quindi la pena discutere brevemente come la candidatura a questo scopo sia conciliabile con le funzioni normative specifiche dei partiti: in particolare, in quanto agenti di concezioni ragionevoli della giustizia e del bene comune, di pratiche di opposizione legittima e rivalità controllata, e di giustificazione politica.

In primo luogo, l’approccio liberale alla partigianeria sembra antitetico anche ai partiti politici in quanto raggruppamenti politici parziali. In questo approccio, tali partiti sono considerati come “fazioni” che sovvertono l’obiettivo del processo decisionale democratico, compresa la funzione morale delle elezioni, e lo stesso si applica ai partiti che candidano i propri candidati per ragioni parziali<sup>28</sup>. L’obiettivo qui è realizzare una concezione ragionevole del bene comune o della giustizia. I partiti politici e la partigianeria non mettono a rischio tale funzione a condizione che i partiti propongano una delle concezioni ragionevoli del bene comune o della giustizia<sup>29</sup>. Sebbene rappresentino solo una parte della comunità politica, possono comunque intendere la rappresentanza come la costruzione e la difesa di una concezione ragionevole, adottando un approccio imparziale al bene comune dell’intera comunità<sup>30</sup>. È possibile giustificare, in base a questo approccio, il candidare qualcuno per salvarlo dal carcere?

Un certo grado di parzialità ha un ruolo strumentale anche in una concezione liberale della partigianeria per i partiti politici. I partiti possono adempiere alla loro funzione di rappresentare e promuovere una particolare concezione della giustizia e del bene comune solo se sono anche funzionali come organizzazioni sociali e sono in grado di attrarre e motivare gli elettori. La loro funzione politica presuppone un ruolo sociale da svolgere. Questo ruolo richiede solidarietà nei confronti dei compagni di partito, ovvero che ogni partito possa esprimere solidarietà verso i propri membri e verso chi condivide la sua concezione della giustizia e del bene comune. Candidare qualcuno è un modo per farlo. Questa solidarietà è una forma di parzialità. Pertanto, la solidarietà come una forma partigiana di parzialità nella selezione dei candidati aiuta i partiti a creare un collegamento e una traduzione tra i diversi punti di vista della società civile e le concezioni pubbliche della giustizia e del bene comune<sup>31</sup>, tutto sommato in modo coerente con l’approccio liberale ai partiti.

In secondo luogo, i partiti dovrebbero anche contribuire a mantenere pratiche di opposizione legittima e una rivalità democratica controllata<sup>32</sup>. Ci si potrebbe chiedere se sia coerente con questo requisito che un partito di opposizione nomini qualcuno come candidato solo per salvarlo dal carcere. Trasformando una questione legale in una questione politica e sfidando di fatto l’autorità penale del governo, non si rischia di trasformare una rivalità controllata in una rivalità incontrollata? Ciò potrebbe effettivamente portare ad un’*escalation* dei conflitti politici tra i partiti. Tuttavia, ciò non può rendere tale nomina incondizionatamente inammissibile. Se un’accusa o una condanna sono ragionevolmente considerate ingiuste e motivate da ragioni politiche, non è giusto aspettarsi che il partito di opposizione resti a guardare. Dopotutto, la rivalità controllata si basa sulla reciprocità<sup>33</sup>, e per primo, sono coloro che detengono il potere ad aver abusato della loro autorità, compromettendo così la reciprocità. A

questo proposito, è importante che il partito di opposizione sostenga un candidato che sia ragionevolmente considerato ingiustamente perseguitato.

In terzo luogo, la partigianeria è strettamente correlata alle pratiche di giustificazione politica<sup>34</sup>. In una concezione liberale della partigianeria, ciò implica offrire giustificazioni all'intera comunità politica. Potrebbe sembrare che un partito comprometta la propria capacità di fornire giustificazioni all'intera comunità politica se candida con parzialità alcune persone e le aiuta a sfuggire alla legge. Tuttavia, le funzioni giustificative non sono minacciate se tali candidature non sono arbitrarie e non servono semplicemente interessi parziali, ma difendono gli individui dalle ingiustizie secondo una concezione ragionevole della giustizia.

Infine, si applica anche ai partiti il secondo motivo alla base delle prerogative degli elettori, ovvero l'equità nei confronti delle vittime di una particolare ingiustizia? Secondo l'approccio liberale, ciò è improbabile. I partiti sono associazioni di individui particolari che possono essere vittime di ingiustizie<sup>35</sup>. Non è ingiusto, però, aspettarsi che i partiti sviluppino e promuovano una concezione inclusiva e comprensiva del bene comune o della giustizia che pesi in modo imparziale gli interessi della comunità politica<sup>36</sup>, anche se è ingiusto chiedere alle singole vittime di ingiustizie di fare lo stesso. Quindi, si osserva un'asimmetria nell'etica della partigianeria tra partiti ed elettori: i partiti possono godere di una prerogativa di parzialità verso persone particolari solo per ragioni strumentali di solidarietà al fine di realizzare la propria concezione del bene comune o della giustizia, ma non per ragioni di equità nei confronti dei propri membri in quanto vittime di ingiustizie.

Queste considerazioni dimostrano che un certo grado di solidarietà, intesa come forma di parzialità esercitata nel candidare, è conciliabile con l'approccio liberale alle funzioni normative della partigianeria e dei partiti politici in particolare. Tuttavia, le stesse restrizioni che valgono per l'etica del voto valgono anche per l'etica del candidare: la parzialità come eccezione non può annullare completamente la norma di fondo dell'imparzialità, le prerogative agentive devono essere utilizzate in base ai loro scopi giustificativi e non esentano i partiti dal cercare di mitigare le ingiustizie e realizzare il bene comune anche attraverso la nomina dei candidati.

## ***6. Conclusione***

Quale dovrebbe essere il nostro giudizio nei casi di Negri, Tortora, Salis e Trump? Suggerisco che i partiti hanno scelto i candidati o gli elettori hanno votato in modo lecito per salvarli dal carcere se avevano buone ragioni per credere che il candidato soffrisse di una grave ingiustizia e che si verificasse almeno una delle tre condizioni seguenti. Le prime due condizioni possono offrire una giustificazione sia ai partiti che agli elettori, mentre la terza condizione solo agli elettori: (i) candidare qualcuno o votare per (il partito del) candidato era anche prevedibilmente l'opzione migliore per mitigare le ingiustizie in modo più ampio, oppure (ii) salvare il candidato dal carcere (candidandolo o votando per il candidato) avrebbe mitigato al meglio una delle ingiustizie più o meno uguali e quindi avrebbe espresso al meglio la solidarietà partigiana

del partito o dell'elettore a chi la merita, oppure (iii) salvare il candidato (votando per il candidato) avrebbe mitigato al meglio una delle ingiustizie più o meno uguali che riguardava personalmente l'elettore. Ovviamente, è possibile che nessuna di queste condizioni si verifichi in tutti questi casi. Ma quali partiti o elettori non avevano buone ragioni per crederci?

Invece di deciderlo, vorrei distinguere due tipi di considerazioni rilevanti per la risposta. Da un lato, la risposta dipende dal comportamento epistemico dei partiti e degli elettori: quali informazioni avrebbero dovuto prendere in considerazione? Le hanno considerate con cura? Un'etica del voto o del candidare deve fornire risposte a queste domande<sup>37</sup>. Dall'altro lato, la risposta dipende dalle domande morali riguardanti il contenuto sostanziale del bene comune e della giustizia. Il partito o l'elettore che voleva salvare Trump e quello che voleva salvare Salis dal carcere certamente non condividevano la stessa concezione della giustizia: se uno era ingiusto, l'altro era giusto. In ogni caso, (almeno) uno di questi due partiti o elettori deve essere in errore riguardo alla sua concezione della giustizia, e quindi nonostante tutta la cura epistemica, non poteva avere buone ragioni per credere che la candidatura o il voto di salvezza fosse moralmente giustificabile. Tuttavia, sarà una teoria della giustizia, e non un'etica del voto o del candidare, a decidere.

Infine, si può porre una domanda di rilevanza: perché giustificare una tattica politica radicale in un approccio liberale? È evidente che i radicali, come l'autonomismo degli anni Ottanta del secolo scorso, non considerano le elezioni democratiche come un modo per raggiungere il bene comune o realizzare la giustizia. Al contrario, la sinistra radicale tende generalmente a guardare con sospetto le elezioni democratiche, considerandole un modo di contestazione o agonismo, e non crede che possano (o debbano) contribuire al bene comune o realizzare la giustizia<sup>38</sup>. È vero. Ma per i liberaldemocratici è ancora importante sapere come valutare il comportamento elettorale dei loro concittadini radicali, e che spesso (ma non sempre) i radicali possono (anche se non vogliono) giustificare le proprie scelte elettorali anche su basi liberali.

## Note

<sup>1</sup> “Donald Trump ha risolto anche i suoi problemi legali”, *Il Post*, 6 novembre 2024, <https://www.ilpost.it/2024/11/06/donald-trump-processi-stop/> (scaricato il 15 gennaio 2025).

<sup>2</sup> A. Naughtie, “Trump condannato per assalto al Congresso se non fosse stato eletto, dice Dipartimento Giustizia Usa”, *Euronews*, 14 gennaio 2025, <https://it.euronews.com/2025/01/14/stati-uniti-dipartimento-di-giustizia-trump-sarebbe-stato-condannato-per-l-assalto-al-congr/> (scaricato il 15 gennaio 2025).

<sup>3</sup> Müller, 2011, p. 64.

<sup>4</sup> Spadaccia, 2021, pp. 236-237, 257-272; Monatelli e Cervi, 2012, pp. 38-41.

<sup>5</sup> Spadaccia, 2021, pp. 257-272; Monatelli e Cervi, 2012, pp. 108, 134.

<sup>6</sup> F. Pinto, “Ilaria Salis torna in Italia: finito l'incubo in Ungheria”, *Euronews*, 15 giugno 2024, <https://it.euronews.com/my-europe/2024/06/15/ilaria-salis-torna-in-italia-finito-l-incidente-in-ungheria/> (scaricato il 15 gennaio 2025).

<sup>7</sup> “Ilaria Salis è uscita dal carcere di Budapest, la donna va ai domiciliari”, *RaiNews*, 14 maggio

2024, <https://www.rainews.it/articoli/2024/05/ilaria-salis-e-uscita-dal-carcere-di-budapest-la-donna-ai-domiciliari-6e5a225c-2ba3-4bd1-85f0-488e411f78aa.html> (scaricato il 15 gennaio 2025).

<sup>8</sup> S. Penn, “Hungary court grants house arrest to anti-fascist protestor Ilaria Salis as she awaits trial”, *JuristNews*, 17 maggio 2024, <https://www.jurist.org/news/2024/05/hungary-court-grants-house-arrest-to-anti-fascist-protestor-ilaria-salis-as-she-awaits-trial/> (scaricato il 15 gennaio 2025).

<sup>9</sup> Amnesty International Italia, “Ilaria Salis: il governo si adoperi per il rispetto dei suoi diritti”, 19 gennaio 2024, <https://www.amnesty.it/ilaria-salis-il-governo-si-adoperi-per-il-rispetto-dei-suoi-diritti/> (scaricato 15 gennaio 2025). Sull’incidente diplomatico, dalla prospettiva del governo italiano: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, “Ilaria Salis – Segretario Generale della Farnesina convoca l’incaricato d’Affari di Ungheria”, il 30 gennaio 2024, [https://www.esteri.it/sala\\_stampa/archivionotizie/comunicati/2024/01/ilaria-salis-segretario-generale-della-farnesina-convoca-lincaricato-daffari-di-ungheria/](https://www.esteri.it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2024/01/ilaria-salis-segretario-generale-della-farnesina-convoca-lincaricato-daffari-di-ungheria/) (scaricato 15 gennaio 2025).

<sup>10</sup> Brennan, 2011; Riker, 1982. Un esempio storico sarebbe Madison (1787) (sebbene lui scriva della *repubblica*, con legislazione rappresentativa, invece di *democrazia*, che per lui significa legislazione diretta, cioè con il voto ma senza elezioni; p. 51) o Mill (1861).

<sup>11</sup> Per esempio, storicamente, Rousseau (1762) è d'accordo con l'obiettivo di realizzare il bene comune, ma non attraverso le elezioni; Marx (1891) è già in disaccordo con l'obiettivo di promuovere il bene comune e la giustizia, Cfr. Laclau e Mouffe, 2001; Mouffe, 2000, che si basano anche su Gramsci, 1929-1937.

<sup>12</sup> Ad esempio, Riker, 1982. Anche la tradizione della “teoria della scelta pubblica” ipotizza una connessione aggregativa tra i voti individuali e il bene comune, anche se è scettica sul fatto che le elezioni possano generare il bene comune (Buchanan, Tullock, 1974).

<sup>13</sup> Questo approccio può essere sostenuto anche su basi non aggregative, per esempio sulla base di una teoria giurisdizionale dei diritti, intesa come teoria generale dei diritti, se si ritiene che tale teoria copra anche i diritti politici (Mack, 2000).

<sup>14</sup> Waldron, 1981.

<sup>15</sup> Mill, 1861; Brennan, 2011; Maskivker, 2019. Mi sono ben guardato dal dire che tutti i filosofi che sviluppano un'etica del voto nella tradizione liberale permettono soltanto motivi del bene comune o della giustizia; Lever (2011) e Ottonelli (2025) sono particolarmente importanti. Motivi diversi dal bene comune o dalla giustizia possono essere considerate come ragioni *alternative* legittime o come *eccezioni* alle ragioni esclusivamente legittime. Ottonelli difende ragioni altrettanto legittime al di fuori del bene comune e della giustizia. Lever giustifica ragioni alternative mostrando che il bene comune non è sempre sufficiente a determinare per chi si debba votare. (Questa posizione è ambigua perché non è chiaro se Lever parli di ragioni alternative pienamente legittime o soltanto di eccezioni che comunque riconoscono la priorità delle ragioni fondate sul bene comune). La mia strategia consisterà nel giustificare le altre ragioni come eccezioni alle ragioni del bene comune o della giustizia perché (1) Brennan e Maskivker non riconoscono ragioni alternative legittime, (2) quindi la struttura della sfida è simile a quella di giustificare parzialità come un'eccezione alle norme deontologiche imparziali (che almeno Maskivker e probabilmente anche Brennan accettano), e (3) finalmente, perché il problema della giustificazione è più interessante in questo modo.

<sup>16</sup> Elliott (2023) e Mráz (2023) sostengono che l'etica politica del comportamento individuale dovrebbe essere derivata dalle funzioni morali delle pratiche o delle istituzioni in cui il comportamento è inserito.

<sup>17</sup> Inoltre, il dovere di salvare può formare una parte importante dell'etica del voto: Maskivker, 2019; Mráz, 2025a.

<sup>18</sup> Legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), Art. 14: “L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza”. (Testo in vigore il 15 giugno 2025).

<sup>19</sup> “Salis si rivolge a Orban al Parlamento Ue: ‘L’Ungheria è un regime repressivo’”, *Corriere della Sera*, 9 ottobre 2024, <https://video.corriere.it/esteri/salis-si-rivolge-a-orban-al-parlamento-ue-l-ungheria-e-un-regime-repressivo/562b8535-c605-4931-970b-92cb0b7efxlk> (scaricato il 15 gennaio 2025).

<sup>20</sup> A. Arzilli, “Ilaria Salis è stata eletta al Parlamento europeo: Verdi e Sinistra al 6,6%, Bonelli e Fratoianni in festa”, *Corriere della Sera*, 10 giugno 2024, [https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/24\\_giugno\\_10/ilaria-salis-eletta-b8f95036-ccea-45c6-9c67-a829142e6xlk.shtml](https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/24_giugno_10/ilaria-salis-eletta-b8f95036-ccea-45c6-9c67-a829142e6xlk.shtml) (scaricato il 15 gennaio 2025).

<sup>21</sup> “Elezioni europee 2024, risultati delle elezioni, risultati nazionali, Italia”, *Parlamento europeo*, <https://results.elections.europa.eu/it/risultati-nazionali/italia/2024-2029/> (scaricato il 15 gennaio 2025).

<sup>22</sup> Maskivker, 2019, pp. 11-12, 132-134.

<sup>23</sup> Bonotti, 2017.

<sup>24</sup> Cfr. Biale, 2016; 2018; 2021.

<sup>25</sup> Queste considerazioni sostengono una forma di parzialità pratica, in contrasto con la parzialità epistemica centrale nella teoria della partigianeria di Enrico Biale (2016, p. 100).

<sup>26</sup> Il testo classico sulle “prerogative agentive” è Scheffler, 1982 e Parfit, 1978, che usa una terminologia alternativa di permessi invece di prerogative; più recentemente: Quong, 2020.

<sup>27</sup> L’esempio del lanciare una moneta mostra che, anche se non è possibile decidere basandosi sulle ragioni sostanzive del bene comune o di giustizia, è comunque possibile decidere imparzialmente. Quindi, per giustificare ragioni parziali del voto, non è sufficiente mostrare che due o più alternative sono uguali in relazione al bene comune o la giustizia (come fa Lever, 2016).

<sup>28</sup> White, Ypi, 2017, pp. 35-48.

<sup>29</sup> Bonotti, 2017.

<sup>30</sup> Sartori, 1976, p. 26.

<sup>31</sup> Muirhead, Rosenblum, 2006; 2020, p. 102.

<sup>32</sup> Hofstadter, 1969; Kirshner, 2022; Rosenblum, 2008, p. 363.

<sup>33</sup> Schedler, 2021; cfr. Mráz 2025b.

<sup>34</sup> Bonotti, 2017; Muirhead, Rosenblum, 2022, p. 136; White, Ypi, 2016, p. 56.

<sup>35</sup> I partiti stessi possono anche essere vittime di ingiustizie, come dimostra la storia della sinistra radicale in Europa occidentale nel XX secolo. Tuttavia, la questione rilevante per l’etica del candidare non è se il partito possa essere parziale nei propri confronti, ma piuttosto nei confronti dei propri membri o delle parti interessate.

<sup>36</sup> Muirhead, Rosenblum, 2022, pp. 128-138.

<sup>37</sup> Per esempio, Maskivker (2019, pp. 77-129), offre una risposta complessa.

<sup>38</sup> Una ragione per questo sospetto può essere che mancano le alternative adeguate (Destri, 2022, p. 97). Usufruire del voto per esprimere un messaggio è un’altra possibilità che sarebbe giustificata su un approccio radicale; Fumagalli, 2022. Gli elettori possono esprimere un messaggio e salvare qualcuno con lo stesso voto come possono anche contribuire al bene comune e salvare qualcuno con lo stesso voto, in circostanze adeguate.

## Riferimenti bibliografici

Biale, E. (2016), “Ragioni partigiane e agency democratica”, *Etica e Politica / Ethics and Politics*, 18, 1, pp. 89-109.

Biale, E. (2018), *Interessi democratici e ragioni partigiane. Una concezione politica della democrazia*, Milano: Il Mulino.

Biale, E. (2021), “Partisanship as Loyal Antagonism Not Reasonableness”, *Philosophy and Public Issues / Filosofia e Questioni Pubbliche*, 11, 3, pp. 13-29.

- Bonotti, M. (2017), *Partisanship and Political liberalism in Diverse Societies*, Oxford: Oxford U.P.
- Brennan, J. (2011), *The Ethics of Voting*, Princeton, NJ: Princeton U.P.
- Buchanan, J.M., Tullock, G. (1974), *The Calculus of Consent: The Foundations of Constitutional Democracy*, Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Destri, C. (2022), "Che cos'è un voto?", in C. Fumagalli, V. Ottonelli (a cura di), *Votare o no: La pratica democratica del voto, tra diritto individuale e scelta collettiva*, Milano: Feltrinelli, pp. 93-108.
- Elliott, K.J. (2023), "An Institutional Duty to Vote: Applying Role Morality in Representative Democracy", *Political Theory*, 51, 6, pp. 897-924.
- Fumagalli, C. (2022), "La forza del voto", in C. Fumagalli, V. Ottonelli (a cura di), *Votare o no: La pratica democratica del voto, tra diritto individuale e scelta collettiva*, Milano: Feltrinelli, pp. 109-122.
- Gramsci, A. (2000), *Quaderni del carcere* [1929-37], V. Gerratana (a cura di), Roma: Editori Riuniti.
- Hofstadter, R. (1969), *The Idea of a Party System: The Rise of Legitimate Opposition in the United States*, Berkeley: University of California Press.
- Kirshner, A.S. (2022), *Legitimate Opposition*, New Haven: Yale U.P.
- Laclau, E., Mouffe, C. (2001), *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*, 2<sup>a</sup> ed., London: Verso.
- Lever, A. (2016), "Must We Vote for the Common Good?", in E. Crookston, D. Killoren, J. Trerise (eds), *Ethics in Politics: The Rights and Obligations of Individual Political Agents*, New York: Routledge, pp. 145-157.
- Mack, E. (2000), "In Defense of the Jurisdiction Theory of Rights", *The Journal of Ethics*, 4, 1-2, pp. 71-98.
- Madison, J. (2008), "The Federalist, 10", in L. Goldman (ed.), *The Federalist Papers* [1787], Oxford: Oxford U.P., pp. 48-55.
- Marx, K. (1964), "Kritik des Gothaers Programms", *Marx-Engels-Werke, Band 19* [1891], Berlin: Dietz Verlag, pp. 13-32.
- Maskivker, J. (2019), *The Duty to Vote*, New York: Oxford U.P.
- Mill, J.S. (2001), *Considerations on Representative Government* [1861], Kitchener, ON: Batoche Books.
- Monatelli, I., Cervi, M. (2012), *L'Italia degli anni di fango (1978-1993)*, Milano: BUR.
- Mouffe, C. (2000), "For an agonistic model of democracy", in N. O'Sullivan (ed.), *Political Theory in Transition*, London: Routledge, pp. 113-130.
- Mráz, A. (2023), "A Polarization-Containing Ethics of Campaign Advertising", *Analyse & Kritik*, 45, 1, pp. 111-135.
- Mráz, A. (2025a), "Voters' Moral Burdens, Political Equality and the Fight against Populism", *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 28, 5, pp. 773-794.
- Mráz, A. (2025b), "The Asymmetrical Political Ethics of the European Parliament: Responding to Undemocratically Elected Representatives from Backslid(ing) EU Member States", *JCMS: Journal of Common Market Studies*, forthcoming; <https://doi.org/10.1111/jcms.70039/>.

- Muirhead, R., Rosenblum, N.L. (2006), “Political liberalism versus ‘the great game of politics’: the politics of political liberalism”, *Perspectives on Politics*, 4, 1, pp. 99-108.
- Muirhead, R., Rosenblum, N.L. (2020), “The Political Theory of Parties and Partisanship: Catching Up”, *Annual Review of Political Science*, 23, 1, pp. 95-110.
- Muirhead, R., Rosenblum, N.L. (2022), “The Ethics of Partisanship”, in E. Hall, A. Sabl (eds), *Political Ethics: A Handbook*, Princeton: Princeton U.P., pp. 126-146.
- Müller, J.-W. (2011), *Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe*, New Haven: Yale U.P.
- Ottonelli, V. (2025), “A Defence of Mixed Motivations in Democratic Elections”, *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 28, 5, pp. 813-830.
- Parfit, D. (1978), “Innumerate Ethics”, *Philosophy & Public Affairs*, 7, 4, pp. 285-301.
- Rousseau, J.-J. (2001), *Du contrat social* [1762], Paris: Flammarion.
- Quong, J. (2020), “Agent-Relative Prerogatives”, in Id., *The Morality of Defensive Force*, Oxford: Oxford U.P., pp. 58-96.
- Riker, W.H. (1982), *Liberalism Against Populism: A Confrontation between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choice*, San Francisco: W.H. Freeman.
- Rosenblum, N.L. (2008), *On the Side of the Angels: An Appreciation of Parties and Partisanship*, Princeton: Princeton U.P.
- Sartori, G. (1976), *Parties and Party Systems*, Cambridge: Cambridge U.P.
- Schedler, A. (2021), “Democratic Reciprocity”, *Journal of Political Philosophy*, 29, 2, pp. 252-278.
- Scheffler, S. (1982), *The Rejection of Consequentialism: A Philosophical Investigation of the Considerations Underlying Rival Moral Conceptions*, Oxford: Clarendon Press.
- Spadaccia, G. (2021), *Il Partito Radicale: Sessanta anni di lotte tra memoria e storia*, Palermo: Sellerio.
- Waldron, J. (1981), “The Right to Do Wrong”, *Ethics*, 92, 1, pp. 21-39.
- White, J., Ypi, L. (2016), *The Meaning of Partisanship*, Oxford: Oxford U.P.